



Sommario

Cooperative: Abolizione del Modello C17 e delucidazioni per il deposito bilancio 2013	pag. 2
Decreto Casa 2014: Conversione in Legge	pag. 4
Bonus di 80 euro: Chiarimenti e codici tributo per il recupero delle somme erogate dai datori di lavoro	pag. 6
Garanzia Giovani: Parte il nuovo piano strategico	pag. 9
Sostegno ai beni culturali - Artbonus, Cinema e Turismo	pag. 10
Detassazione premi produttività 2014	pag. 11
Start-up Innovative: Le specifiche dell'Agencia delle Entrate	pag. 12
Al via l'obbligo di fatturazione elettronica verso la PA	pag. 15
Autotrasporto: Incentivi per il 2014	pag. 15
Agencia delle Entrate: Rivalutazione beni e riallineamento dei valori	pag. 16
Approfondimenti di Zoom	pag. 18

Cooperative: Abolizione del Modello C17 e delucidazioni per il deposito bilancio 2013

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, sul proprio sito www.sviluppoeconomico.gov.it, alcune risposte a domande frequenti presentate all'Albo società cooperative per il deposito del bilancio 2013.

L'Albo in questione, istituito dal D.M. 23 Giugno 2004, ha sostituito i registri prefettizi e lo schedario generale della cooperazione ed è gestito con modalità telematiche dalle Camere di commercio.

Si ricorda che a decorrere dal 1° aprile 2014 il **Modello C17**, utilizzato precedentemente per qualsiasi tipo di pratica (nuova iscrizione, modifica o deposito bilanci) è **stato sostituito dalla nuova modulistica di cui al Decreto Direttoriale 18 ottobre 2013 – “Nuova modulistica per Registro delle imprese e Repertorio delle notizie economico- amministrative/REA”**.

Nuove regole per il registro delle imprese e il REA

Si ricorda che con la circolare 3668/c emessa in data 27 febbraio 2014 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato il rilascio sul proprio sito delle istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 ottobre 2013.

Decorrenza

La nuova modulistica è entrata in vigore il 1° febbraio 2014 con un periodo di coesistenza tra la nuova e la vecchia modulistica durato fino alla data del 1° aprile 2014 (la precedente modulistica era contenuta nel decreto MISE del 9 novembre 2011).

Nel decreto ministeriale del 18 ottobre 2013 sono state approvate anche le nuove specifiche tecniche per la realizzazione dei programmi informatici da utilizzare per la compilazione e l'invio telematico (o supporto magnetico) delle pratiche e delle denunce da presentare al registro delle imprese.

Dunque a partire dal 1° aprile 2014 gli uffici del Registro delle imprese non possono più accettare le pratiche compilate attraverso i programmi informatici basati sulle precedenti specifiche tecniche.

Si evidenzia, tra le principali novità, l'abolizione del modello C17 per le società cooperative sia per l'iscrizione all'Albo sia per il deposito delle notizie di bilancio. Viene previsto l'inserimento delle informazioni direttamente attraverso la compilazione attraverso appositi modelli, in particolare:

- ⇒ **modello S1 riquadro 31:** devono utilizzarlo le società cooperative e società di mutuo soccorso per l'iscrizione nel registro;
- ⇒ **modello S2 riquadro 31:** devono utilizzarlo le società cooperative per eventuali modifiche.

Inoltre, si segnalano i modelli:

- ⇒ S1 e S2 riquadro 32: valido per le c.d. start up innovative, per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;
- ⇒ S1 riquadro 4 e S2 riquadro 9: aggiornati secondo le regole dell'iscrizione nella sezione speciale delle società tra professionisti.



Le FAQ – Domande e Risposte del MISE

In merito alla pratica di deposito del bilancio d'esercizio 2013, Si riportano le domande frequenti con le relative risposte presenti sul portale del Ministero dello sviluppo economico:

1) Le cooperative sociali devono documentare la condizione di prevalenza?

Oltre alla valorizzazione dei campi e delle dichiarazioni, non è prevista alcuna ulteriore documentazione allegata.

Segue a pag. 3

Cooperative: Abolizione del Modello C17 e delucidazioni per il deposito bilancio 2013

Segue da pag. 2

2) Per quanto riguarda le Cooperative edilizie, mancano i campi: Immobilizzazioni materiali anno corrente+anno precedente; rimanenze; programma edilizio avviato; capitale sociale. Come fare?

Alcune informazioni presenti nel C17 non sono più necessarie (es. "programma edilizio avviato"), altre sono desunte automaticamente dall'XBRL (es. le "Immobilizzazioni"). Eventuali ulteriori informazioni rispetto ai dati disponibili nel riquadro saranno acquisite d'ufficio o eventualmente richieste direttamente all'impresa.

3) Manca il totale della Lettera A del Conto Economico (richiesto dall'ufficio contributi). Cosa fare?

Il campo non è necessario, in quanto il valore della produzione viene acquisito dal bilancio in formato XBRL.

4) Se i campi sono vuoti il sistema acquisisce i dati dal Bilancio e nota integrativa?

Non sono acquisiti altri dati dalla nota integrativa; i campi presenti nelle maschere devono essere compilati perché non presenti nei prospetti contabili XBRL.

5) Il campo "cooperative a mutualità prevalente" non deve essere barrato.

Il campo "cooperative che perdono la mutualità prevalente" deve essere barrato in presenza delle clausole statutarie di cui all'art. 2514 codice civile all'interno dello statuto sociale (clausole rispettate) e in assenza di strumenti finanziari; in questa ipotesi la cooperativa non prevalente non è obbligata alla redazione del bilancio straordinario.

6) Perché quest'anno non viene richiesto il n. iscrizione albo?

Perché l'identificazione della cooperativa avviene mediante il codice fiscale / numero REA dell'impresa.

7) Per le cooperative sociali va flaggata la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente?

Sì, anche per le cooperative sociali per la quali la mutualità prevalente è "di diritto".

8) Il riquadro per la comunicazione delle variazioni di sezione dell'Albo prevede l'unico caso della modifica statutaria della quale richiede l'indicazione della data, mentre la perdita della condizione di mutualità per mancato raggiungimento dei parametri ex art. 2513 c.c. è comunicata con la nuova modalità di comunicazione dei dati di bilancio, del tutto analoga al precedente C17.

La variazione di sezione deve essere comunicata mediante il modello S2 indipendentemente dalla modifica o meno dello statuto (la data di modifica infatti è opzionale).

Il bilancio non ha effetti sulle sezioni (e altri dati) di iscrizione all'albo e le modifiche sono sempre comunicate attraverso le denunce di variazioni Registro Imprese.

9) Casi particolari:

⇒ **bilancio consolidato presentato da cooperativa: obbligatorietà compilazione riquadro**

⇒ **bilancio di contratto di rete presentato da cooperativa: obbligatorietà compilazione riquadro**

⇒ **bilancio presentato da cooperativa INATTIVA: obbligatorietà compilazione riquadro**

Per tutte queste situazioni particolari possono essere inseriti dei valori convenzionali, se non disponibili, sui soli campi obbligatori

10) Se i dati compilati nel riquadro del modulo B attestano la perdita della mutualità prevalente è necessario effettuare altre comunicazioni all'Albo?

Sì, si deve inviare al Registro Imprese una pratica con modello S2 indicando nello specifico riquadro 31 i nuovi valori di Sezione/Categoria e quant'altro. Si ricorda infatti che tale informazione sono di pertinenza sia dell'Albo che del Registro.

11) I dati inseriti nel riquadro Cooperative del modulo B comportano variazioni nelle informazioni attualmente registrate presso l'Albo o il Registro Imprese?

No, qualsiasi variazione viene acquisita solo se comunicata mediante la compilazione del riquadro 31 del modulo S2. I dati del modulo B vengono utilizzati esclusivamente per la verifica e conferma della mutualità prevalente.

Per saperne di più sui temi trattati

www.sviluppoeconomico.gov.it

ZOOM



Decreto Casa 2014: Conversione in Legge



È stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale del 28 maggio 2014, il testo del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, coordinato con la legge 23 maggio 2014, n. 80, la conversione in legge del c.d. **Decreto Casa 2014**.

Si consente l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Le misure per le locazioni

Si stanziavano **100 milioni** di euro per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e **225,92 milioni** di euro per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Si ricorda che tali stanziamenti sono stati autorizzati dal D.L. n. 102 del 2013.

Si prevede una clausola di salvaguardia, fino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di affitto registrati ai sensi della disciplina di cui ai commi 8 e 9 del Decreto legislativo 23/2011, che prevedeva un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata dei contratti di affitto per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone nei casi di mancata registrazione del contratto entro i termini di legge, di indicazione di un affitto inferiore a quello effettivo e di registrazione di un contratto di comodato fittizio. Tale disciplina è stata dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014.

Cedolare secca

Si stabilisce l'applicazione, per il quadriennio 2014-2017, di un'aliquota ridotta al **10%** (in luogo del 15%) per la cosiddetta "cedolare secca" per i contratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa.

Il regime della cedolare secca è, inoltre, esteso anche alle abitazioni locate a **cooperative edilizie** per la locazione o a enti senza scopo di lucro.

Cos'è la cedolare secca

È un regime opzionale che consente di applicare ai redditi da locazione di immobili abitativi un'imposta sostitutiva, in alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF. La cedolare secca sostituisce anche:

- ⇒ le addizionali regionali e comunali IRPEF;
- ⇒ l'imposta di registro;
- ⇒ l'imposta di bollo.

Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo. Su di esso non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni, ma deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

Beneficiari

Possono usufruire del regime i locatori persone fisiche "privati" (cioè che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni) proprietari o titolari di diritti reali sull'immobile.

Il decreto legge sulla casa (d.l. 47/2014) ha introdotto la possibilità di optare per il regime della cedolare anche ai contratti di locazione di unità abitative:

- ⇒ **stipulati con cooperative o enti senza scopo di lucro;**
- ⇒ purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione.

Segue a pag. 5



Decreto Casa 2014: Conversione in Legge

Segue da pag. 4

Sono escluse dalla possibilità di opzione: le società di persone (incluse le società semplici), le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali.

Possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva gli immobili ad uso abitativo, categoria catastale da A/I ad A/II escluso A/10 (uffici o studi privati), e le relative pertinenze su cui sono applicati contratti di locazione con finalità abitativa.

Edilizia residenziale pubblica

Sono state emanate una serie di disposizioni finalizzate ad accelerare il processo di definizione delle nuove regole di alienazione degli immobili di proprietà degli **Istituti autonomi case popolari (IACP)** o degli enti, comunque denominati che li hanno sostituiti, nonché degli immobili di proprietà dei comuni e degli enti pubblici anche territoriali.



In tale contesto, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato **alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto** da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli **Istituti autonomi per le case popolari (IACP)**.

A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali.

A titolo di dotazione del Fondo è autorizzata la spesa nel limite massimo di **18,9 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2015 al 2020**.

È, inoltre, ampliata la platea dei beneficiari del Fondo di garanzia per la prima casa, includendovi

anche i conduttori di alloggi di proprietà degli IACP o degli enti, comunque denominati, che li hanno sostituiti.

Si prevede l'emanazione di criteri per la formulazione di un Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziato, nel limite di 500 milioni di euro, con le risorse provenienti da finanziamenti revocati che erano stati in precedenza destinati alle infrastrutture strategiche.

Il programma è stato esteso, oltre che agli immobili di proprietà degli IACP, anche agli immobili di proprietà dei comuni e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP. Viene altresì previsto uno stanziamento di ulteriori **67,9 milioni** di euro (che vengono prelevati da un nuovo Fondo destinato a raccogliere le risorse non utilizzate da alcuni programmi di edilizia residenziale) per il recupero di alloggi da assegnare agli inquilini appartenenti alle categorie meno abbienti che beneficiano della sospensione degli sfratti.

Occupazione abusiva di immobili

Si introduce una specifica disciplina volta ad impedire che chiunque occupi abusivamente un immobile possa chiedere la residenza e l'allacciamento ai pubblici servizi (gas, luce, acqua ecc.).

La norma stabilisce **la nullità degli effetti** degli atti emessi in violazione della nuova normativa.

Si prevede, inoltre, il divieto, per coloro che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, di partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura **per i successivi cinque anni**.

Segue a pag. 6

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.gazzettaufficia
le.it

ZOOM



Decreto Casa 2014: Conversione in Legge

Segue da pag. 5

Alloggi sociali

Si dispone che i redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nella misura del **40%**.

Tale previsione è valida fino all'eventuale riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a **10 anni**.

Si introducono agevolazioni fiscali per il triennio 2014-2016 in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.

Inoltre, vengono disposte una serie di misure volte all'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione e alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea di alcuni soggetti indicati nella norma attraverso la definizione di una serie di interventi urbanistico-edilizi ammessi e la destinazione di risorse finanziarie per alcuni di tali interventi.

Al fine di ridurre il disagio abitativo e incrementare l'offerta di alloggi sociali, nei comuni previsti dalla delibera CIPE 13 novembre 2003, sono consentiti senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, i seguenti interventi:

- ⇒ ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico;
- ⇒ sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa localizzazione nel lotto di riferimento;
- ⇒ variazione della destinazione d'uso;

⇒ creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa

⇒ creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.

Viene inoltre consentita, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, la cessione o il conferimento ai fondi immobiliari di immobili (ultimati o in corso d'opera) residenziali realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali.

Ulteriori disposizioni

Ulteriori disposizioni intervengono sulla disciplina delle detrazioni IRPEF spettanti per le ristrutturazioni edilizie e l'acquisto di mobili, consentendo di usufruire della detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili anche ove dette spese superino quelle sostenute per i connessi lavori di ristrutturazione.



Bonus di 80 euro: Chiarimenti e codici tributo per il recupero delle somme erogate dai datori di lavoro



Sono i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, a doversi adoperare per primi per attuare il bonus IRPEF di 80 euro ovvero, la riduzione del cuneo fiscale per i titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, stabilita dal decreto legge

66/2014, pubblicato nella G.U. n. 95 del 24 aprile.

Proprio ai datori di lavoro, in linea di massima, sono indirizzate le prime indicazioni, fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, sull'applicazione "automatica" e sulla fruizione del credito d'imposta che doveva essere presente dalla busta paga del mese di maggio 2014.

Si ricorda che bonus IRPEF di 80 euro al mese riservato ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo compreso tra **8mila e 24mila euro**, che spetta ugualmente, ma in misura decrescente, fino a 26mila euro.

Datore sostituto di imposta

Si precisa che i datori di lavoro, in qualità dei sostituti d'imposta, devono riconoscere il bonus automaticamente, senza richiesta esplicita da parte del beneficiario.

Innanzitutto, verificato il diritto (e a tal proposito la circolare precisa che l'abitazione principale e le relative pertinenze restano fuori dal calcolo del reddito complessivo), i sostituti devono riportare il credito alla durata, eventualmente inferiore all'anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.

Poi, per erogare le somme spettanti, utilizzano l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, se tale ammontare non è sufficiente, possono attingere le risorse necessarie dai contributi previdenziali dovuti per lo stesso periodo di paga. I contributi presi in "prestito" non dovranno più essere versati, in quanto l'Inps si rivarrà sull'Erario.

Questo avviene versando meno ritenute, quando il datore opera come sostituto d'imposta. Una volta riconosciuto, il credito IRPEF sarà dunque erogato a partire dalla retribuzione del mese di maggio. Ma se per motivi tecnici legati alle procedure di pagamento degli stipendi ciò non fosse possibile, si sistemerà tutto nel successivo mese di giugno.

Senza sostituto di imposta

I titolari di redditi di lavoro dipendente che, nel 2014, ricevono gli emolumenti da datori non sostituti d'imposta (come i lavoratori domestici) e quelli che chiudono il rapporto di lavoro prima del mese di maggio, non vedranno subito l'eventuale bonus. Essi potranno recuperarlo evidenziando il credito nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2014. Il recupero potrà essere effettuato attraverso due vie: la compensazione o il rimborso.

Specifiche

I contribuenti che non hanno i requisiti per il ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26mila euro a causa della compresenza di altri redditi, devono comunicarlo al sostituto d'imposta, che recupererà le somme eventualmente corrisposte nelle successive buste paga e, comunque, in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Se comunque si percepisce un credito in tutto o in parte non spettante, lo stesso andrà restituito in sede di dichiarazione dei redditi.

Infine, la circolare ribadisce che il credito non concorre alla formazione del reddito e, quindi, non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né rileva ai fini dell'Irap di chi lo eroga.

Codice Tributo

Inoltre è stato istituito il codice tributo "1655" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66".

I datori di lavoro, sostituti d'imposta, potranno così recuperare, tramite l'istituto della compensazione, il credito erogato ai lavoratori dipendenti e assimilati che ne hanno titolo.

Segue a pag. 8

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.agenziaelleen-
trate.it

ZOOM



Segue da pag. 7

Il codice è stato istituito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014.

Il codice è esposto in nella sezione "Erario" del modello, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", con l'indicazione nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." e nel campo "anno di riferimento", del mese e dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato "00MM" e "AAAA".

Le specifiche dell'INPS

L'INPS ha pubblicato la circolare 67 del 29 maggio 2014 in merito all'assegnazione del bonus per il 2014 ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito legate al **verificarsi di eventi, temporanei e imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso.**

Eventi insorgenti durante il rapporto di lavoro possono dar diritto, per esempio, a prestazioni di **cassa integrazione guadagni, malattia e maternità.**

Rientrano invece tra quelli che sopraggiungono alla cessazione, **le prestazioni di mobilità, disoccupazione Aspi e miniAspi**, legate alla conclusione involontaria del rapporto di lavoro e quindi alla perdita del posto di lavoro.

Queste prestazioni, spesso, sono anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all'Inps. In questo caso, il sostituto di imposta è lo stesso datore di lavoro che è tenuto a riconoscere l'eventuale credito spettante.

Per le prestazioni il cui pagamento è invece effettuato direttamente all'assicurato, sarà l'INPS, come sostituto di imposta, a riconoscere l'eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari.

Quindi, solo in quest'ultimo caso, l'ente di previdenza effettuando il pagamento diretto all'assicurato e svolgendo le funzioni di sostituto di imposta (come ad esempio, per l'indennità di disoccupazione), farà il calcolo del reddito complessivo per l'eventuale riconoscimento del credito in argomento.

Le prestazioni a sostegno rientrano nell'ambito di applicazione del bonus di 80 euro in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 49 e 6 del Tuir, così come chiarito anche dal dipartimento delle Entrate, con la circolare 326/1997.

Mentre, con la circolare 9/E dello scorso 14 maggio, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le somme

percepite a titolo di **cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità** costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi da lavoro dipendente, che, in virtù del comma 2 dell'articolo 6 del Tuir, sono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

Quindi, anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito hanno diritto alle detrazioni – di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Tuir – che competono nell'anno in cui i redditi sono erogati e assoggettati a tassazione corrente.

Il bonus spetta solo per il 2014 (articolo 1, comma 3, DI 66/2014) e va rapportato al periodo di lavoro nell'anno (comma 2) ossia, come precisato dalla circolare 8/E dell'Agenzia delle Entrate, in relazione alla durata, eventualmente inferiore all'anno, del rapporto di lavoro considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.

Nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito, sia quelle erogate in costanza di rapporto di lavoro sia quelle erogate a seguito di cessazione dello stesso, viene chiamata in causa la circolare 9/E, la quale esplicita che, per le indennità erogate dall'Inps, le detrazioni spettano in relazione ai giorni indennizzati, ad esempio, per l'indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di erogazione della prestazione.

Pertanto, l'INPS – in qualità di sostituto di imposta – è tenuto a riconoscere in via automatica il bonus di "80 euro" determinandone la spettanza e il relativo quantum sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore, quali i dati relativi alle prestazioni erogate e i dati desunti dal casellario delle pensioni.

La circolare 67/2014 dell'Inps riporta anche un dettagliato elenco delle tipologie di prestazioni a sostegno del reddito che rientrano nell'ambito applicativo della riduzione del cuneo fiscale, inclusi gli assegni straordinari di accompagnamento alle pensioni e quelle di "esodo", riconosciute ai lavoratori prossimi alla pensione, fruibili nei casi di eccedenza di personale, nonché un altrettanto dettagliato elenco delle prestazioni che ne sono escluse.

La citata circolare, inoltre, precisa che gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all'INPS che, in qualità di sostituto di imposta, potrà recuperare il credito eventualmente già erogato dagli emolumenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Garanzia Giovani: Parte il nuovo piano strategico

E' operativo dal 30 aprile scorso, il Piano nazionale **Garanzia Giovani**, rivolto a tutti i giovani tra 15 ed i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in nessun percorso formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training).

La Youth Guarantee (Garanzia Giovani) è stato concepito dall'Unione Europea per rispondere alla crisi dell'occupazione giovanile. Il programma, che prende forma nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013, mira ad offrire un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.

Il piano Garanzia Giovani concorre al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, finalizzata a garantire l'occupazione del 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni.

Tutti i Paesi dell'UE, e in via prioritaria quelli con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%, per il periodo 2014-2020 riceveranno finanziamenti per l'attuazione di politiche attive di istruzione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro a favore dei giovani.



Garanzia Giovani Italia

L'Italia ha ottenuto un finanziamento di 1,5 miliardi di euro, al cui concorso partecipano la *Youth Employment Initiative*, il Fondo Sociale Europeo e altre risorse nazionali. La Struttura di Missione, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in condivisione con le Regioni e le Province Autonome cui spetta l'attuazione del Programma sul territorio, ha definito il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani.

Alle singole Regioni spetta definire le modalità organizzative e di attuazione degli interventi sul proprio territorio a partire dal piano condiviso a livello nazionale.

Caratteristiche

Il Piano attuativo italiano prevede che i giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia - cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti - possano usufruire delle opportunità di orientamento, inserimento lavorativo, apprendista-

to, tirocinio, servizio civile, sostegno all'autoimprenditorialità, formazione mirata all'inserimento lavorativo e al reinserimento di giovani fuori dal sistema di istruzione e formazione, mobilità professionale in Italia o all'estero.

È possibile aderire all'iniziativa sino al 31 dicembre 2015 attraverso il nuovo sito nazionale www.garanziagiovani.gov.it, i portali regionali o direttamente al Centro per l'Impiego.

Nella sezione "**Aderisci**" del sito Garanzia Giovani è descritta la procedura da seguire, le fasi operative e i tempi entro i quali si potrà usufruire delle misure offerte. L'adesione prevede la compilazione di un modulo online e successivamente la scelta della Regione (che può essere diversa da quella di residenza o domicilio), la quale indicherà il Servizio per l'Impiego presso cui recarsi e iniziare un percorso personalizzato in linea con il proprio profilo.

Anche le aziende sono incentivate all'inserimento lavorativo dei giovani attraverso l'erogazione di un bonus occupazionale.

Sono previste diminuzioni del costo del lavoro per specifiche tipologie contrattuali, in modo da supportare economicamente l'ingresso e la stabilizzazione nel mercato del lavoro.

Grazie a questa misura, le aziende ottengono un bonus se attivo:

- ⇒ un contratto a tempo determinato o in somministrazione per 6-12 mesi;
- ⇒ un contratto a tempo determinato o in somministrazione superiore a 12 mesi;
- ⇒ un contratto a tempo indeterminato.

Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto con cui avviene l'assunzione, delle caratteristiche del giovane (profiling) e delle differenze territoriali.

Il bonus, che viene erogato dall'Inps, varia da un minimo di 1.500 euro per il contratto inferiore a 12 mesi a un massimo di 6.000 euro per l'attivazione di un contratto a tempo indeterminato.

L'agevolazione non spetta per tirocini, servizio civile, apprendistato e formazione.

In un'ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati, il Ministero del Lavoro ha avviato, inoltre, dei partenariati con imprese e associazioni di imprese al fine di realizzare un network che sia funzionale alla realizzazione delle misure.

Per saperne di più sui temi trattati

www.garanziagiovani.gov.it,

ZOOM



Sostegno ai beni culturali - Artbonus, Cinema e Turismo

Con il decreto legge 83/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2014 sono state introdotte misure volte al rilancio del patrimonio culturale e del turismo.

Artbonus

Si tratta di credito d'imposta, previsto per le erogazioni liberali a favore di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura pubblici e per la realizzazione di nuove strutture o il restauro e il potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri pubblici, che operano, senza scopo di lucro, nello spettacolo.

L'agevolazione, operativa dal 1° giugno, è triennale e corrisponde ad un credito d'imposta del 65% delle somme erogate nel 2014 e nel 2015, mentre scende al 50% per le quelle corrisposte nel 2016.

Le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro possono usufruire del credito fino al 15% del reddito imponibile. Invece, per i titolari di reddito d'impresa, il tetto massimo di sconto è pari al 5% dei ricavi annui.

L'importo va ripartito in tre quote annuali.

La norma stabilisce, inoltre, che i mecenati titolari di reddito d'impresa, possono utilizzare il bonus anche in compensazione e che la somma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e sull'Irap.

Per esigenze di trasparenza, i destinatari delle erogazioni liberali, mensilmente, devono fare il punto al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibac), sulle somme ricevute e sul loro utilizzo e destinazione nel periodo di riferimento, dandone anche comunicazione pubblica attraverso un'apposita sezione del loro sito web.

Tax credit per il cinema

Viene aumentato da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito d'imposta per le imprese di pro-

duzione esecutiva e le industrie tecniche che realizzano in Italia, utilizzando mano d'opera italiana, film o parti di film stranieri (articolo 1, comma 335, legge 244/2007).

La citata agevolazione è entrata a regime dal 1° gennaio di quest'anno con l'articolo 8 del DI 91/2013.

Sono state apportate modifiche anche allo stanziamento per gli sconti fiscali a favore, di cinema e produzioni audiovisive, che dall'1° gennaio 2015 è aumentato di 5 milioni raggiungendo i 115 milioni di euro.

Turismo

In favore del settore turistico sono previste incentivazioni per l'adozione di sistemi digitali e vantaggi fiscali per le opere di ristrutturazione e l'ammodernamento di alberghi e altre strutture ricettive.

Lo strumento è il credito d'imposta da suddividere in tre quote annuali di pari importo.

In entrambi i casi l'accesso al beneficio è nei limiti stabiliti dalla normativa europea per gli aiuti

de minimis.

Digitalizzazione

Il fine è quello di rendere alberghi, hotel e pensioni, competitivi a livello internazionale investendo nel digitale ed è per questo che il DI 83/2014 riconosce agli esercizi ricettivi (singoli o aggregati con servizi extraricettivi o ancillari) un credito d'imposta pari al **30% delle spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017**, per l'acquisto, ad esempio, di impianti wi-fi, siti e portali web, programmi per la prenotazione e il pagamento on line, servizi di comunicazione e promozione capaci di dare visibilità sul web e sui social media e comunità virtuali, servizi di formazione rivolti al titolare dell'impresa e dei dipendenti per l'utilizzo dei sistemi digitali.

Esclusi dal bonus, invece, i costi per l'intermediazione commerciale.

Segue a pag. 11

Sostegno ai beni culturali - Artbonus, Cinema e Turismo

Segue da pag. 10

La spesa massima agevolabile è di **12.500 euro** con uno stanziamento massimo complessivo di **15 milioni euro** per ciascun periodo d'imposta. Il credito è utilizzabile soltanto in compensazione, attraverso il modello F24, che va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Un successivo decreto attuativo stabilirà il dettaglio delle modalità attuative del regime di favore.

Ristrutturazioni

Viene introdotto, inoltre, un credito d'imposta anche per le opere di riqualificazione e accessibilità degli immobili che ospitano i turisti. Agevola-

bili, quindi, le ristrutturazioni edilizie e i lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche. A beneficiarne gli alberghi già attivi al 1° gennaio 2012. Il bonus è nella misura del 30% dei costi sostenuti nel triennio 2014/2016, fino a un massimo di **200mila euro** per periodo d'imposta. Il credito, anche in questo caso, è riconosciuto fino all'esaurimento del plafond che è di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni per gli anni dal 2016 al 2019.

Si può usufruire dell'agevolazione soltanto in compensazione spalmando la somma in tre rate annuali, la prima delle quali è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.

Detassazione premi produttività 2014

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2014, è confermata anche per l'anno in corso la detassazione dei premi, riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato e introdotta in via sperimentale con il DI 93/2008 per sostenere e incentivare l'incremento della produttività delle imprese.

Bonus

L'agevolazione consiste nel tassare con imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del **10%**, le somme percepite **fino a 3mila euro**. È ammesso al beneficio chi nel 2013 ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente non superiore a **40mila euro**, al lordo degli importi assoggettati per quel periodo all'aliquota ridotta.

Caratteristiche

La detassazione è applicata direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta. Nel caso in cui quest'ultimo non fosse lo stesso che ha rilasciato il Cud per l'anno precedente, il lavoratore deve attestare, con dichiarazione scritta (articolo 2, comma 3, DI 93/2008), il reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2013. I benefici che rientrano nell'applicazione dell'aliquota ridotta non concorrono alla formazione del reddito complessivo, sia ai fini fiscali sia a quelli della determinazione della situazione economica equivalente (Isee).

Prestazioni

Per rientrare nel beneficio, le erogazioni si devono riferire a prestazioni di lavoro relative ad incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa, nell'ambito di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.

Il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale fa riferimento, per lo stanziamento dei fondi a copertura dell'agevolazione, al comma 413 della legge di stabilità per il 2014, che fissa l'importo disponibile per quest'anno a **305 milioni di euro**. Tale somma è stata ridotta, rispetto alle previsioni, in relazione al minor utilizzo delle risorse stanziare per i periodi precedenti.



Per saperne di
più sui temi
trattati

www.gazzettaufficia
le.it

ZOOM



Start-up Innovative: Le specifiche dell'Agenzia delle Entrate

Con la circolare 16/E dell'11 giugno 2014, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi sulle start-up innovative, per le quali, le modalità di attuazione sono state definite con il decreto interministeriale del 30 gennaio 2014 (vedi a tal proposito Zoom n. 58).

Definizione

Con il termine start-up innovativa, si definisce la società di capitali, **costituita anche in forma cooperativa**, di diritto italiano ovvero la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Requisiti

Il primo chiarimento arriva sui requisiti, in particolare su quello che impedisce l'accesso allo speciale regime fiscale alle imprese costituite per effetto di un'operazione di scissione, fusione, cessione di azienda o di ramo di azienda. Tutti presupposti ostativi di portata generale che cambiano rotta quando le stesse operazioni straordinarie avvengono dopo la costituzione della start up: sarà l'Amministrazione finanziaria a valutarle, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

Sempre nell'ambito dei requisiti, le società non residenti che entrano nel regime agevolativo solo se in possesso dei medesimi requisiti – delle residenti – ove compatibili, in riferimento a quello relativo all'obbligo di avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, la circolare afferma che tale requisito deve sussistere anche in capo alla stabile organizzazione in Italia, la quale, pertanto, deve svolgere un'attività ammissibile al regime delle start-up innovative, anche se non necessaria-

mente coincidente con quella della società estera.

Per ottenere la qualifica di start-up innovativa, le società già costituite devono depositare presso l'ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in cui si attesta il possesso dei requisiti.

In particolare, sia gli incubatori certificati, cioè le società che sostengono la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, sia le stesse start-up, per poter beneficiare della disciplina, sono tenuti a iscriversi, oltre che nella sezione ordinaria, anche in quella speciale del registro delle imprese.

Solo così possono ottenere l'esonero dal versamento dell'imposta di bollo, relativo a tutti gli atti posti in essere, anche successivi all'iscrizione, quali gli aumenti di capitale agevolati.

La non applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30, legge 724/1994), prevista dall'articolo 26, comma 4, del decreto legge 179/2012, comporta che per tutto il periodo in cui la società è start-up innovativa non è tenuta a effettuare il test di operatività.

Inoltre, ai sensi della stessa disposizione normativa, non si applica neanche la disciplina delle società in perdita sistematica, per tutto il periodo di vita della start up.

Assegnazione di strumenti finanziari e reddito di lavoro

Tra gli interventi a favore delle società in argomento e degli incubatori certificati, il DL 179/2012 prevede diverse agevolazioni di carattere fiscale e contributivo come: esenzione dall'imponibile degli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (articolo 27), credito di imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato (articolo 27-bis) e detrazioni e deduzioni per gli investimenti nel capitale sociale (articolo 29).



Segue a pag. 13

Start-up Innovative: Le specifiche dell'Agenzia delle Entrate

Segue da pag. 12

Dal 19 dicembre 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non rilevano ai fini fiscali e contributivi i redditi provenienti dall'assegnazione di strumenti finanziari partecipativi effettuata dalle start-up innovative o dagli incubatori certificati in favore dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi, ovvero derivante dall'esercizio di diritti di opzione su strumenti finanziari da parte di tali soggetti. Questo regime si affianca a quello previsto, per la generalità dei dipendenti delle imprese, dall'articolo 51, comma 2, lettera g), del Tuir.

L'incentivo per i redditi di lavoro dipendente, non è fruibile quando l'attività di amministratore rientra nell'oggetto della professione esercitata dal contribuente e, quindi, il relativo reddito tra quelli di lavoro autonomo. Non è prevista nessuna agevolazione neanche ai collaboratori meramente occasionali, il cui reddito rientra nell'ambito dei redditi diversi.

La successiva cessione di detti strumenti finanziari assume rilevanza reddituale come reddito diverso e, se effettuata nei confronti della start-up innovativa, dell'incubatore certificato o di società collegate o controllate, costituisce causa di decadenza dall'agevolazione.

In ogni caso, la possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con regime fiscale incentivato, finisce quando viene meno uno dei requisiti di legge (articolo 25, comma 2, DI 179/2012) o, comunque, passati quattro anni dalla data di costituzione o trascorso il diverso termine previsto dal decreto legge (successivo comma 3).

Per gli incubatori certificati, invece, il limite alla possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con regime fiscale incentivato è determinato soltanto dalla perdita di uno dei requisiti previsti dal comma 5 e non dal tempo.

Credito di imposta per assunzioni di personale

Viene stabilito un credito di imposta in favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso di dottorato di ricerca universitario o di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

La misura dell'agevolazione, pari al **35%** del costo aziendale sostenuto per l'assunzione, non può superare i **200mila euro** annui per ciascuna impresa e la condizione è che i nuovi posti di lavoro creati siano conservati per almeno tre anni (due nel caso di piccole e medie imprese).

Investimenti

Gli investitori nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o indirettamente, attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o altre società che investono prevalentemente nel settore, possono detrarre un importo pari al 19% di quanto investito, se soggetti IRPEF, al 20%, se soggetti IRES.

La detrazione è elevata al 25% per i soggetti IRPEF e al 27% per quelli IRES, nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Qualora la detrazione sia superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. L'ammontare complessivo degli investimenti ricevuti da ciascuna start-up innovativa in ogni periodo di imposta non deve essere superiore a 2,5 milioni di euro, pena la perdita dell'intera agevolazione d'imposta.

Segue a pag. 14

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.agenziaentrate.it
www.gazzettaufficiale.it

ZOOM



Start-up Innovative: Le specifiche dell' Agenzia delle Entrate

Segue da pag. 13

Per le persone fisiche, l'investimento massimo detraibile IRPEF non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500mila euro e deve essere mantenuto per almeno due anni.

In ambito IRES, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di **1,8 milioni di euro** e deve essere mantenuto per almeno due anni.

L'agevolazione si applica per gli anni dal 2013 al 2016 sia per i contribuenti Irpef sia per quelli Ires.

Il periodo di imposta 2016 non è ancora passato al vaglio comunitario e, quindi, è in attesa di un parere favorevole.

Le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro, effettuati sia al momento della costituzione della start-up innovativa sia quando avviene un aumento del capitale sociale.

Inoltre, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa (non i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto) e, in caso di investimento indiretto, i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria (è possibile la capitalizzazione tramite obbligazioni convertibili).

Nel caso di investimenti indiretti effettuati mediante organismi di investimento collettivo del risparmio qualificati (Oicr), si considera agevolabile la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento e di azioni rappresentative del capitale delle Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile).

Infine, con riferimento alle start-up innovative non residenti, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni.

Decadenza dal beneficio

Non si ha più diritto alle agevolazioni se, entro due anni dalla data dell'investimento, si verifica la cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati.

In tale ipotesi, i beneficiari: se contribuenti IRPEF, devono restituire l'importo detratto, insieme agli interessi legali; se soggetti IRES, subiscono il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi.

Altra causa di decadenza è la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote intervenute prima del decorso del periodo minimo stabilito.

Il diritto a fruire delle agevolazioni decade, inoltre, se, durante il biennio di sorveglianza, si verifica il recesso o l'esclusione dei soggetti che effettuano investimenti diretti nelle start up innovative.

Ulteriore causa di decadenza è la perdita di uno dei requisiti da parte della start-up innovativa. Nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, la condizione deve essere verificata non solo in capo all'investitore ma anche in capo alla società intermediaria.





È partito il 6 giugno scorso l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

Da tale data i fornitori della PA devono emettere necessariamente le note di pagamento

in formato elettronico, diversamente non saranno saldate.

È stato, comunque, previsto che se le fatture sono state emesse in formato cartaceo prima del 6 giugno ma ancora non sono state processate dalla PA, allora fino al 6 settembre prossimo è ancora possibile incassarle. Quindi una sorta di proroga di 3 mesi.

Si ricorda che l'obbligo della fatturazione è stato suddiviso nelle seguenti modalità:

- ⇒ **6 giugno 2014** verso ministeri, agenzia fiscali ed enti di previdenza.
- ⇒ **31 marzo 2015** tutti gli altri enti pubblici, centrali e locali.

Fattura verso la PA

Per la fattura elettronica deve essere utilizzato obbligatoriamente un file in formato XML (eXtensible Markup Language) sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale (tramite certificato), inviata per via telematica al Sistema di Interscambio, che lo recapita all'amministrazione

destinataria.

La trasmissione può riguardare:

- ⇒ **file con singola fattura;**
- ⇒ **file con singolo lotto di fatture;**
- ⇒ **file compresso con singola fattura o lotto di fatture.**

Il file di archivio non deve essere firmato elettronicamente ma lo devono essere tutti i file di fattura al suo interno. Il nome del file deve rispettare la seguente nomenclatura (elementi separati dal carattere underscore):

- ⇒ **codice Paese (secondo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);**
- ⇒ **identificativo univoco del trasmittente (codice fiscale);**
- ⇒ **numero progressivo del file (massimo 5 caratteri).**

Strumenti

Si segnala che sul portale della Pubblica Amministrazione www.acquistinretapa.it, è fornito un servizio gratuito per la fatturazione elettronica delle PMI abilitate al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Sarà necessario registrarsi al portale con nome e utente e password ed accedere all'area Fatturazione elettronica – adesione al servizio nella sezione "Servizi" presente nel Cruscotto personale (Si ricorda che serve la firma digitale).

Autotrasporto: Incentivi per il 2014

L'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 30 maggio 2014 chiarisce che le imprese di autotrasporto merci, sia per conto terzi che conto proprio, possono recuperare anche nel **2014** le somme versate nel 2013 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, come previsto dalla legge n. 266/2005.

L'importo può essere recuperato, fino a un massimo di **300 euro** per ciascun veicolo, tramite compensazione in F24 utilizzando il codice tributo '6793' e deve essere poi indicato nel Modello Unico 2015 all'interno del quadro RU.

Per quanto riguarda, invece, i trasporti effettuati

personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, la deduzione delle spese non documentate sostenute nel periodo d'imposta 2013, prevista dall'articolo 66, comma 6 del

Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), è pari a:

- ⇒ **56 euro in caso di trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti;**
- ⇒ **92 euro in caso di trasporti effettuati oltre tale ambito.**

Per i trasporti che invece vengono effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, l'importo della deduzione è pari a **19,60 euro**, ovvero il 35% dei 56,00 euro previsti per i trasporti effettuati all'interno della Regione e delle Regioni confinanti.



Agenzia delle Entrate: Rivalutazione beni e riallineamento dei valori

Con la circolare n. 13/E del 4 giugno 2014 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni d'impresa e al riallineamento dei valori, si ricorda che tali tecniche contabili sono state introdotte con i commi da 140 a 147 della legge n. 147/2013 (Stabilità 2014).

Si tratta di norme che consentono, previo versamento di un'imposta sostitutiva, di beneficiare di un maggior valore fiscale utile in sede di determinazione delle quote di ammortamento o di determinazione delle plusvalenze e minusvalenze.

In particolare, con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene già risultante dal bilancio, mentre con la rivalutazione si beneficia di un ulteriore incremento nel limite del valore economico del bene.

Con specifico riferimento alla disciplina di rivalutazione, occorre ricordare che i beni devono risultare iscritti sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2012 sia in quello dell'esercizio successivo. La rivalutazione, inoltre, deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, così come individuati dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 162 del 2001.

Per quanto riguarda il riallineamento, invece, bisogna evidenziare che possono essere considerati i maggiori valori contabili, rispetto a quelli fiscali, iscritti nel bilancio 2012 a condizione che i beni siano presenti anche nel bilancio dell'esercizio 2013. L'adeguamento al valore contabile, infatti, è effettuato nel bilancio 2013 considerando i decrementi che si sono verificati in tale ultimo esercizio.

Beni e soggetti

la circolare in esame specifica che possono beneficiare della rivalutazione i soggetti che esercitano attività d'impresa, ivi comprese le società cooperative, quelle in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata.

I beni che possono essere rivalutati, invece, sono tutti quelli d'impresa comprese le partecipazioni in società controllate o collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Non possono essere rivalutati, invece, i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, eccetera).

La circolare precisa, infatti, che – per ragioni di ordine logico sistematico e in coerenza con quanto previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione – non possono essere rivalutati tutti i beni merce, nonostante la norma si limiti a prevedere l'esclusione solo con riferimento alla categoria degli immobili

merce.

Rivalutazione

Viene chiarito che è necessario attribuire rilevanza fiscale, con il versamento dell'imposta sostitutiva, alla rivalutazione operata in bilancio.

Quindi, non è consentito effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, vale a dire iscrivendo un maggior valore contabile senza il versamento dell'imposta sostitutiva.

Il maggior valore iscritto nel bilancio del 2013 si considera fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Segue a pag. 17



Agenzia delle Entrate: Rivalutazione beni e riallineamento dei valori

Segue da pag. 16

Dopo tale data, si potrà beneficiare degli effetti fiscali della rivalutazione, come, ad esempio, nel calcolo delle quote di ammortamento o nella determinazione del plafond per il calcolo delle spese di manutenzione.

Per usufruire della rivalutazione, tuttavia, è necessario non cedere a titolo oneroso o assegnare ai soci oppure, destinare a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore i beni rivalutati in data anteriore al **1° gennaio 2017**.

Versamento dell'imposta sostitutiva

La circolare ribadisce le indicazioni contenute nel recente decreto legge 66/2014 (articolo 4, comma 11), che ha modificato il versamento in tre rate annuali introducendo il pagamento in un'unica soluzione.

Di conseguenza per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 16 giugno 2014.

Si ricorda, al riguardo, che il versamento può avvenire entro il trentesimo giorno successivo al predetto termine, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse. L'importo dovuto, inoltre, può essere compensato, come prevede l'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

Si ricorda, infine, che è possibile versare un'imposta sostitutiva anche per non vincolare la riserva da rivalutazione, ossia l'importo iscritto nel passivo di bilancio e pari al valore attribuito ai beni rivalutati.

Il versamento dell'imposta sostitutiva, in questo caso, non è obbligatorio, ma consente di distribuire liberamente la riserva senza che la stessa concorra a formare il reddito imponibile della società che effettua la distribuzione.

Codici Tributo

Nuova denominazione per i codici tributo 1811 e 1813, da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dalle imprese, rispettivamente, per la rivalutazione di beni aziendali e partecipazioni e per l'affrancamento del saldo di rivalutazione. La modifica arriva con la risoluzione n. 60/E del 9 giugno 2014.

I codici, che erano stati istituiti con risoluzione 33/E del 2006, sono così ridenominati:

- ⇒ **1811** "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - art.1, c. 140, legge n. 147/2013, e succ. modif."
- ⇒ **1813** "Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all'art. 1, c. 142, legge n. 147/2013, e succ. modif."

Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrate.it

ZOOM

Servizio di informazione legislativa, economica e societaria per le imprese cooperative

Unione Nazionale Cooperative Italiane



1. **Società Cooperativa Europea - S.C.E. (Gennaio 2008)**
2. **Analisi Legge Finanziaria 2008 (Febbraio 2008)**
3. **Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (Marzo 2008)**
4. **Disciplina degli appalti (Aprile 2008)**
5. **Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Maggio 2008)**
6. **Manovra d'estate (Agosto - Settembre 2008)**
7. **Impresa Sociale (Ottobre 2008)**
8. **Modifiche alla disciplina civilistica delle S.P.A. (Novembre 2008)**
9. **Decreto "Anticrisi" (Dicembre 2008)**
10. **Analisi Legge Finanziaria 2009 (Gennaio 2009)**
11. **Analisi D.L. "Milleproroghe" e D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 (Gennaio 2009)**
12. **Analisi Decreto "Anticrisi" coordinato con la L. di conversione 2/2009 (Febbraio 2009)**
13. **Analisi Legge 14/09 di conversione del D.L. "Milleproroghe" (Marzo 2009)**
14. **Il sistema fiscale per le società cooperative (Aprile 2009)**
15. **Analisi Decreto "Incentivi" (Maggio 2009)**
16. **Manovra d'estate 2009- D.L. 78/09 + legge 69/09 (Luglio 2009)**
17. **Manovra d'estate 2009 - conversione in legge D.L. 78/09 (Agosto - Settembre 2009)**
18. **Collegato Sviluppo - legge 99/2009 (Agosto - Settembre 2009)**
19. **Ammortizzatori Sociali (Ottobre 2009)**
20. **Analisi Legge Finanziaria 2010 (Dicembre 2009 - Gennaio 2010)**
21. **Territorialità IVA: nuovi principi UE (Marzo 2010)**
22. **Direttiva Servizi (Maggio 2010)**
23. **La disciplina degli appalti 2 (Maggio 2010)**
24. **Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica (Giugno 2010)**
25. **Analisi conversione in legge del Decreto Incentivi 2010 (Giugno 2010)**
26. **Analisi Conversione in legge 122/2010 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (Agosto - Settembre 2010)**
27. **Autotrasporto: modifiche al codice della strada ed altre novità (Agosto - Settembre 2010)**
28. **Collegato Lavoro - Legge 4 novembre 2010, n. 183 (22 Novembre 2010)**
29. **Riepilogo incentivi all'assunzione ed all'imprenditorialità (2 Dicembre 2010)**
30. **Decreto Milleproroghe 2011 (Gennaio 2011)**



31. Legge di stabilità 2011 (Gennaio 2011)
32. Legge di conversione Decreto Milleproroghe (15 Marzo 2011)
33. Decreto Sviluppo (Giugno 2011)
34. Legge di stabilità 2011 (Agosto 2011)
35. Conversione in legge del decreto Sviluppo 2011 (Agosto 2011)
36. Analisi della Manovra “Estiva” 2011 (Settembre 2011)
37. Testo Unico Apprendistato (Ottobre 2011)
38. Statuto delle Imprese (Novembre 2011)
39. Legge di stabilità 2012 + Manovra Salva Italia (Dicembre - Gennaio 2012)
40. Analisi Decreto “Liberalizzazioni” - Conversione in legge (Marzo - Aprile 2012)
41. Analisi Decreto “Sviluppo e Semplificazione” - Conversione in legge (Maggio 2012)
42. decreto “Semplificazioni fiscali e tributarie” - Conversione in legge (Giugno 2012)
43. Analisi Decreto Sviluppo 2012 (Luglio 2012)
44. Riforma del mercato del lavoro (Luglio 2012)
45. Conversione in Legge Decreto Sviluppo 2012 (Settembre 2012)
46. Analisi Decreto Sviluppo bis (Novembre 2012)
47. Analisi di Conversione in Legge del Decreto Sviluppo bis (Gennaio 2013)
48. Analisi Legge di Stabilità 2013 (Gennaio 2013)
49. Analisi Decreto Occupazione e IVA (Luglio 2013)
50. Conversione in Legge del Decreto Occupazione e IVA (Settembre 2013)
51. Analisi Legge di Stabilità 2014

